

Pubblicato il 28/07/2026

N. 13747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

XXXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato XXX con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di XXX e Comune di XXX in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato XXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

XXX in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati XXX, XXX e XXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione n. XXX dell'11/12/2025, n. reg. gen. XXX dell'11/12/2025 del Comune di XXX, recante l'aggiudicazione definitiva in favore di XXX dell'appalto avente a oggetto l'adeguamento sismico della scuola XXX sita in Via XXX;
 - della determinazione n. XXX del 12/12/2025 del Comune di XXX recante la presa d'atto dell'aggiudicazione e l'approvazione dello schema di contratto;
 - di tutti i verbali di gara, in particolare: a) del verbale del 9/12/2025 nella parte in cui propone l'aggiudicazione alla XXX; b) del verbale n. X del 16/10/2025: apertura delle buste delle manifestazioni di interesse pervenute tramite la piattaforma PAD XXX; b) del verbale n. 2 del 17/10/2025: completamento dell'apertura delle manifestazioni di interesse e rilevazione di carenze documentali soggette a soccorso istruttorio; c) del verbale di seduta pubblica del 7/11/2025: operazioni di sorteggio pubblico per individuare i 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli a pari punteggio; d) del verbale di seduta di gara del 21/11/2025: apertura della documentazione amministrativa dei concorrenti invitati e prime verifiche sui requisiti dei progettisti indicati; e) del verbale di seduta di gara del 24/11/2025: completamento dell'apertura delle buste amministrative e attivazione della procedura di soccorso istruttorio per vari operatori, inclusa la ricorrente XXX e l'aggiudicataria XXX f) del verbale di seduta di gara del 1/12/2025: valutazione dei riscontri al soccorso istruttorio, ammissione degli operatori, apertura delle offerte tecniche (valutazione ON/OFF e parametrica) e apertura delle buste contenenti le offerte economiche e temporali; g) del verbale di seduta di gara del 9/12/2025: esame delle eccezioni presentate, calcolo finale dei punteggi, formazione della graduatoria definitiva e proposta di aggiudicazione in favore della XXX;
 - della determinazione n. XXX del 4/11/2025 (Comune di XX): approvazione degli atti di gara (lettera di invito, disciplinare e modulistica)
- e

del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);

- della determinazione n. XXX del 7/11/2025 (Comune di XXX): presa d'atto degli atti di gara e stabilizzazione dei termini per la procedura negoziata;

- della determinazione n. XX R.G. dell'11/12/2025 (Comune di XX): provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla XXX;

- della determinazione n. 605 del 12/12/2025 (Comune di XXX): presa d'atto dell'aggiudicazione della stazione appaltante delegata e approvazione dello schema di contratto;

- dello schema di contratto d'appalto: documento disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione e l'appaltatore per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusi i provvedimenti di ammissione della controinteressata e il diniego parziale all'accesso agli atti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla XXX in data 6/03/2026:

- della determinazione n. XXX R.G. del 27/02/2026 del Comune di XXX, comunicata in pari data, recante il rifiuto della richiesta della ricorrente di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione n. XXX dell'11/12/2025 e, conseguentemente, la revoca della sospensione cautelativa degli effetti della medesima determinazione (già disposta con determina n. 1/2026) in favore di XXX;

- della determinazione n. XX R.G. del 03/03/2026 del Comune di XXX, notificata in data 06/03/2026, di presa d'atto della prefata determinazione n. XXX R.G. del 27/02/2026 e contestuale revoca della sospensione cautelativa dell'efficacia del contratto di appalto rep. XXX del 17/12/2025 stabilita con determinazione del Comune di Androdoco n. X R.G. del 09/01/2026;

- del contratto di appalto stipulato in data 17/12/2025 (Rep. n. XXX), di cui si chiede la declaratoria di inefficacia;

- di tutti gli atti connessi, ivi compresa la nota di trasmissione del 27/02/2026.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di XXX, del Comune di XXX e del Comune di XXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026 la dott.ssa XXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente ricorso è proposto dalla XXX, seconda classificata nella procedura negoziata avente ad oggetto l'appalto integrato per i lavori di adeguamento sismico della scuola "XXX" in XX, conclusasi con l'aggiudicazione in favore della controinteressata, XXX, per il punteggio di 99,99 punti, a fronte dei 99,47 conseguiti dalla ricorrente.

2. Quest'ultima, con atto di gravame notificato alle controparti in data 19/01/2026 e depositato in pari data, ha impugnato l'aggiudicazione e tutti gli atti presupposti, sostenendo che l'offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa o comunque sottoposta a più penetranti verifiche da parte della stazione appaltante.

2.1. Il gravame è affidato ai profili di illegittimità di seguito rubricati.

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - CARENZA DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEI PROGETTISTI INDICATI DALL'AGGIUDICATARIA.”

In primo luogo, la ricorrente contesta il possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo ai progettisti indicati dall'aggiudicataria. In particolare,

deduce che alcune delle esperienze professionali dichiarate dallo XXX sarebbero, in realtà, riconducibili alla mera partecipazione a concorsi di progettazione indetti dal Comune di XXX e dalla Regione XXX e non integrerebbero, pertanto, servizi di ingegneria e architettura effettivamente svolti, come richiesto dal disciplinare di gara. A tale profilo si aggiunge la contestazione relativa ad un'ulteriore referenza professionale, riferita al Comune di XXX per la quale sarebbe stata prodotta soltanto documentazione contrattuale e fiscale, senza il certificato di regolare o buona esecuzione che il disciplinare prescriveva ai fini della spendibilità del servizio. Secondo la Società ricorrente, ove tali esperienze fossero state correttamente espunte dal computo dei requisiti, i progettisti indicati dall'aggiudicataria non avrebbero raggiunto la soglia minima richiesta dalla *lex specialis* e l'operatore economico avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura.

2.2 “II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS: OMESSA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE AUSILIARIE (ART. 104 D.LGS. 36/2023); ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO”.

Con questo secondo motivo, la Società ricorrente censura il mancato controllo dei requisiti delle imprese ausiliarie sulle quali si fonderebbe la qualificazione SOA dell'aggiudicataria. Dall'attestazione SOA emergerebbe, infatti, il ricorso a tre avvalimenti stabili, riconducibili alle società XXX, XXX e XXX. La ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe verificato esclusivamente il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria, senza svolgere analoghi controlli sulle imprese ausiliarie, pur trattandosi dei soggetti che avrebbero fornito i requisiti necessari alla qualificazione. Ne deriverebbe una violazione degli obblighi istruttori previsti dal Codice dei contratti pubblici in materia di avvalimento e di verifica dei requisiti generali.

2.3 “III. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE PER OMESSA VALUTAZIONE E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI DELL’AGGIUDICATARIA (ART. 95, COMMA 1, LETT. E) E ART. 98 D.LGS. 36/2023)”.

Il terzo motivo riguarda la mancata valutazione dei precedenti professionali negativi risultanti dal Casellario informatico ANAC in capo all’aggiudicataria. La ricorrente richiama, in particolare, due risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, adottate rispettivamente dall’ATER di XXX e dal Comune di XXX, nonché una precedente annotazione relativa alla mancata stipula di un contratto. Ad avviso della parte ricorrente, la stazione appaltante avrebbe affrontato la questione in maniera meramente formale, limitandosi a rilevare la pendenza dei relativi contenziosi, senza svolgere una concreta valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico e senza verificare l’eventuale adozione di misure di *self-cleaning*. L’Amministrazione avrebbe, quindi, omesso quell’autonoma e motivata ponderazione richiesta dagli artt. 95 e 98 del D. Lgs. n. 36 del 2023 ai fini dell’accertamento dell’integrità e dell’affidabilità del concorrente.

2.4 “IV. ILLEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E OMESSA VERIFICA DI ANOMALIA IN RELAZIONE AGLI ONERI DI SICUREZZA E AL COSTO DELLA MANODOPERA. CONTRADDITTORIETÀ E VIZIO DI ISTRUTTORIA”.

Infine, la Società ricorrente lamenta la mancata attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, sotto il profilo specifico della congruità del costo della manodopera. Sebbene, infatti, l’aggiudicataria abbia dichiarato costi della manodopera coincidenti, sino al centesimo, con quelli stimati dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara, essa ha contestualmente offerto una serie di migliorie tecniche idonee ad ampliare le prestazioni originariamente previste, comprendenti, tra l’altro, l’installazione di impianti elevatori e ulteriori interventi impiantistici e di finitura. Secondo la

prospettazione attorea, la perfetta coincidenza tra il costo della manodopera stimato nel progetto base e quello indicato nell'offerta sarebbe incompatibile con l'assunzione di lavorazioni aggiuntive, poiché tali attività richiederebbero necessariamente un maggiore impiego di personale. La stazione appaltante avrebbe, pertanto, dovuto sottoporre l'offerta ad una specifica verifica di sostenibilità economica, onde accertare che l'esecuzione delle migliori promesse non si traducesse in una compressione indiretta dei costi della manodopera.

3. In data 6/02/2026 la XXX, già costituitasi in giudizio in data 20/01/2026 con comparsa di mero stile, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso all'esame, chiedendone la reiezione. Anche i Comuni di XXX e di XXX, in data 6/02/2026, hanno depositato una memoria difensiva con la quale, sulla base di argomentazioni non dissimili da quelle spese dalla Società controinteressata, hanno chiesto la reiezione di tutto quanto *ex adverso* dedotto e domandato.

4. Con motivi aggiunti notificati alle controparti in data 6/03/2026 e depositati in giudizio in pari data, la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento: a) la determinazione n. XX del 27/02/2026, N. Reg. Gen. XX del 27/02/2026, con cui il Responsabile del Servizio – Area 3 – Servizio Tecnico del Comune di XXX ha determinato, all'esito del procedimento di annullamento in autotutela della determinazione di aggiudicazione avviato su istanza della XXX, di rigettare siffatta istanza e: *“di conseguenza di revocare la sospensione cautelativa degli effetti della Determinazione del Comune di XXX, n. XX R.G. del 11.12.2025, e conseguentemente di ripristinar[n]e, a far data dall'emissione della presente, la piena efficacia”*; b) la determinazione n. XX del 6/03/2026, con cui l'Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di XXX ha preso atto: *“della Determinazione n 122 R.G. del 26.02.2026 del Comune di XXX con la quale è stata rigettata la richiesta di annullamento in autotutela presentata da XXX il 02.01.2026*

protocollo Comune di XXX n. 007,” e per l’effetto revocato: “la sospensione cautelativa dell’efficacia del contratto di appalto rep. XXX del 17.11.2025 stabilita con la propria Determinazione n. X R.G. del 09.01.2026”; c) nonché il contratto di appalto stipulato in data 17/12/2025 (rep. n. XXX), di cui chiede la declaratoria di efficacia.

5. A sostegno dei motivi aggiunti la parte ricorrente ha dedotto, *ex novo*, il vizio di violazione del termine di 35 (*rectius*: 32) giorni, c.d. di *stand still*, previsto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, per avere la S.A. stipulato il contratto di appalto con la XXX in data 17 dicembre 2025, sei giorni dopo l’aggiudicazione, in tal modo eludendo le garanzie difensive poste a tutela della stessa ricorrente. Per il resto ha ribadito che la stazione appaltante avrebbe errato nell’omettere di attivare il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della XXX, la quale ha indicato un costo della manodopera identico a quello stimato dalla S.A., pur avendo offerto tutte le migliori opzionali previste (es. realizzazione ascensori, opere complementari impiantistiche, ecc. ecc.), che comportano necessariamente un impiego supplementare di forza lavoro.

Infine, la ricorrente ha riprodotto integralmente le censure già articolate avverso gli atti e i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

6. In data 20/03/2026 i Comuni di XXX e di XXX hanno depositato una memoria di costituzione e difesa con cui hanno eccepito l’infondatezza della dedotta violazione del termine di c.d. *stand still* di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, sul presupposto che siffatto termine non si applica ai contratti al di sotto delle soglie di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023. Infatti, l’art. 18, comma 3, lett. d), stabilisce che il termine dilatorio di 32 giorni: “*non si applica nei casi [...] d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee*”. Nella vicenda che ci occupa l’importo complessivo delle prestazioni oggetto di appalto è di € 2.021.839,16, al di sotto, quindi, della soglia di rilevanza europea di cui al sopra citato art. 14 (per gli appalti di lavori attualmente pari ad € 5.404.000,00). Ne consegue che, trattandosi di appalto

sottosoglia, il termine dilatorio di c.d. *stand still* non trova applicazione e, pertanto, la stipulazione del contratto in data 17 dicembre 2025 non ha integrato alcuna violazione.

Per il resto la difesa degli Enti locali ha eccepito l'infondatezza nel merito anche dei motivi aggiunti, dei quali ha chiesto la reiezione.

7. In data 20/03/2026 anche la Società controinteressata, XXX, ha depositato una memoria difensiva con cui ha eccepito, in primo luogo, la tardività e comunque l'infondatezza della pretesa violazione del c.d. *stand steel period*: *“poiché:*

(i) la stipula del contratto era già stata portata a conoscenza delle parti e del Collegio attraverso atti ritualmente depositati;

(ii) il termine dilatorio invocato dalla ricorrente non trova applicazione nel caso di specie trattandosi di appalto sottosoglia;

(iii) l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto era stata cautelativamente sospesa dall'Amministrazione, con conseguente esclusione di qualunque pregiudizio attuale.”

Nel merito la controinteressata ha ribadito le difese già articolate contro il ricorso introduttivo, instando per la reiezione di quest'ultimo e dei motivi a esso aggiunti.

8. Sono seguiti ulteriori depositi di memorie e documenti a opera delle parti costituite a sostegno delle rispettive posizioni.

9. All'udienza pubblica del 23 giugno 2026, all'esito della discussione orale, il ricorso è stato introitato in decisione.

10. Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo dedotto con il primo motivo di gravame, con il quale la ricorrente censura l'illegittima valutazione, da parte della stazione appaltante, delle esperienze professionali relative al Comune di XXX e alla Regione XXX ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti dal punto 6.2 del disciplinare in capo ai progettisti indicati dall'aggiudicataria. Secondo la prospettazione attorea, infatti, tali esperienze non integrerebbero servizi di ingegneria e architettura effettivamente espletati, ma mere partecipazioni a concorsi di progettazione e,

come tali, non sarebbero utilmente spendibili ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla *lex specialis* di gara.

10.1 In via preliminare, deve rilevarsi che il servizio dichiarato con riferimento al Comune di XXX non è stato preso in considerazione dalla stessa S.A. in sede di verifica dei requisiti dei progettisti – architetti dello Studio XXX - incaricati dall'aggiudicataria, poiché quest'ultima aveva prodotto esclusivamente il contratto di affidamento e la relativa fattura, ma non anche il certificato di buona esecuzione richiesto dal punto 6.2 del disciplinare di gara, il quale espressamente dispone che: *“i servizi che siano non ultimati alla data della presentazione della domanda, o che non siano certificati come buona esecuzione dal committente, non saranno presi in considerazione”*.

10.2 Tanto chiarito, occorre osservare che il punto 6.2 del disciplinare di gara richiede, a pena di esclusione, che i soggetti incaricati della progettazione abbiano eseguito servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare o di fattibilità tecnico-economica, definitiva o esecutiva, ovvero alla direzione dei lavori, nei termini e con le caratteristiche indicate dalle lettere a) e b) della medesima disposizione .

10.3 In particolare, il requisito di cui alla lettera a) concerne l'avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la pubblicazione della procedura, di servizi di ingegneria e di architettura per importi complessivi almeno pari a quelli indicati, per ciascuna categoria e ID delle opere, dalla Tabella n. 1, mentre il requisito di cui alla successiva lettera b) richiede l'esecuzione di uno o due servizi c.d. “di punta”, anch'essi riferiti alle medesime categorie e ID, aventi le caratteristiche e gli importi minimi specificamente prescritti dalla Tabella n. 2.

Entrambe le previsioni presuppongono, tuttavia, l'esistenza di un servizio di ingegneria e architettura effettivamente conferito ed espletato.

La lett. b) aggiunge soltanto il requisito ulteriore della particolare rilevanza (“*servizio di punta*”) dell'esperienza professionale maturata, ma non muta la natura dell'attività richiesta, che deve comunque consistere nell'effettivo

svolgimento di una prestazione professionale riconducibile alla progettazione o alla direzione dei lavori.

La stessa formulazione della clausola del disciplinare parla ripetutamente di servizi “*espletati*” e richiede che i progettisti abbiano “*eseguito, a pena di esclusione, servizi di ingegneria e di architettura*” (*relativi alla progettazione preliminare o FTE, definitiva od esecutiva, esclusi i livelli progettuali inferiori, ovvero alla direzione dei lavori*)”.

La clausola, pertanto, evoca attività professionali concretamente svolte nell’ambito di un incarico tecnico avente ad oggetto uno dei livelli progettuali dei lavori pubblici previsti dall’ordinamento oppure la direzione dei lavori, mentre non si riferisce ad attività ideative o concorsuali, cioè alla mera partecipazione a procedure concorsuali finalizzate all’individuazione della migliore proposta progettuale.

10.4 Dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che le esperienze professionali relative al Comune di XXX e alla Regione XXX, valorizzate dall’aggiudicataria ai fini della qualificazione dei progettisti indicati e da questi dichiarate quali prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, sono consistite, in realtà, nella partecipazione dei medesimi professionisti a concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e si sono concluse con il conseguimento del secondo posto e con l’attribuzione del relativo premio.

10.5 In particolare, il certificato rilasciato dal Comune di XXX – a prescindere dalla dirimente considerazione circa la sua inidoneità a comprovare l’espletamento di un servizio di ingegneria e architettura nei sensi richiesti dal disciplinare – risulta, peraltro, utilizzato dall’aggiudicataria esclusivamente ai fini del requisito di cui alla lettera a) del punto 6.2 della *lex specialis*. E al riguardo, va osservato che, per la categoria S.03, l’importo risultante dalla quota di partecipazione dei professionisti (complessivamente pari al 32%) è significativamente inferiore alla soglia minima richiesta dalla Tabella n. 1 del disciplinare, pari ad € 1.161.500, come del resto rilevato dalla stessa stazione appaltante in sede di verifica della documentazione.

Tuttavia, tale ulteriore profilo non necessita di essere approfondito, risultando già assorbente la considerazione per cui il certificato prodotto attesta la mera partecipazione dei medesimi professionisti ad un “*Concorso di progettazione ex art. 152 del d.lgs. n. 50/2016 a procedura aperta in due gradi*”, conclusosi con il conseguimento di una “*proposta meritevole*” e con l’attribuzione del premio previsto per i concorrenti classificatisi tra il secondo ed il quinto posto, e non l’effettivo espletamento di un servizio professionale rilevante ai sensi del punto 6.2 del disciplinare.

10.6 Analogamente, il certificato rilasciato dalla Regione XXX – dichiarato dall’architetto XXX per comprovare il possesso del requisito *sub* lett. b), insieme con il certificato rilasciato dal Comune di XXX – attesta la partecipazione del medesimo professionista ad un concorso di progettazione in due gradi conclusosi con il conseguimento del secondo posto e con l’attribuzione del relativo premio, ma non anche l’avvenuta esecuzione di un servizio di progettazione a favore dell’amministrazione nei termini richiesti dal punto 6.2 del disciplinare.

10.7 I medesimi certificati attestano, altresì, che il periodo di esecuzione dell’attività coincide integralmente con lo svolgimento delle rispettive procedure concorsuali e con la presentazione degli elaborati richiesti dai relativi bandi.

10.8 Essi comprovano, pertanto, la partecipazione alle procedure concorsuali, la presentazione delle proposte progettuali richieste dai bandi e il conseguimento del riconoscimento premiale previsto per le proposte ritenute meritevoli (tra cui quelle dei progettisti incaricati dalla XXX), ma non attestano l’avvenuto affidamento e la successiva esecuzione di una prestazione professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale nè comprovano lo svolgimento di un incarico avente ad oggetto la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, di un progetto definitivo, di un progetto esecutivo o di altra attività progettuale contemplata dal punto 6.2 del disciplinare.

Ne consegue che le predette esperienze non possono essere utilmente ricondotte ai “*servizi di ingegneria e di architettura*” nei termini richiesti dal punto 6.2 del disciplinare.

10.9 Infatti, ciò che rileva ai fini dell'applicazione del predetto punto 6.2 non è la qualità della proposta presentata nell'ambito di un concorso di progettazione, né l'attribuzione di un riconoscimento premiale, bensì l'effettivo espletamento di prestazioni professionali di progettazione o direzione dei lavori. Sotto tale profilo, la documentazione versata in atti dall'aggiudicataria attesta una partecipazione concorsuale premiata, ma non dimostra lo svolgimento di una prestazione professionale riconducibile alle categorie di servizi richieste dalla *lex specialis* di gara.

11. Né siffatta conclusione può essere superata dalla circostanza che gli enti banditori hanno rilasciato certificati di buona esecuzione, con cui hanno qualificato tali esperienze come utilizzabili ai fini curriculari (XXX), ovvero hanno previsto, nel disciplinare concorsuale, l'assimilazione delle proposte premiate a servizi di progettazione (XXX). Tali previsioni, infatti, non valgono a modificare la natura dell'attività concretamente svolta, la quale, per quanto emerge dagli stessi certificati prodotti dall'aggiudicataria, rimane circoscritta esclusivamente alla partecipazione a una procedura concorsuale e al conseguimento del premio correlato alla posizione conseguita in graduatoria.

11.1 Osserva il Collegio che la spendibilità di un'esperienza professionale nell'ambito di una procedura di affidamento non può plausibilmente dipendere dalla volontà dell'ente certificatore o dalle previsioni contenute nella disciplina di altra procedura selettiva, ma deve essere verificata alla luce della *lex specialis* della gara di volta in volta considerata – che, nella specie, non richiede esperienze progettuali in senso generico o titoli curriculari, bensì servizi professionali concretamente espletati - e della natura dell'attività effettivamente svolta.

11.2 L'assimilazione operata dal disciplinare del concorso (come nel caso del certificato rilasciato dalla Regione XXX) costituisce, pertanto, al più una *fictio* finalizzata alla spendibilità curriculare interna alla procedura in cui è prevista, ma non può sostituire l'accertamento richiesto dal punto 6.2 del disciplinare della procedura qui in esame.

11.3 La successiva determinazione n. XX del 27/02/2026, n. reg. XXX del 27/02/2026, impugnata con i motivi aggiunti, non supera le considerazioni che precedono. Con essa, infatti, la stazione appaltante si limita a verificare la corrispondenza dei lavori e delle percentuali di partecipazione dichiarate dai professionisti incaricati dalla XXX alle categorie e agli importi di cui alle Tabelle nn. 1 e 2 del disciplinare, senza tuttavia affrontare la questione logicamente e giuridicamente preliminare concernente la natura delle esperienze professionali fatte valere dall'aggiudicataria e la loro riconducibilità ai “*servizi di ingegneria e architettura*” richiesti dal punto 6.2 del disciplinare.

12. Da quanto precede deriva, pertanto, che le esperienze relative al Comune di XX e alla Regione XXX non erano utilizzabili dai progettisti incaricati dall'aggiudicataria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti dal punto 6.2 del disciplinare. Ne consegue che, una volta espunte tali referenze, il requisito di partecipazione richiesto a pena di esclusione non risulta integrato, con conseguente illegittimità dell'ammissione della XXX alla procedura e della successiva aggiudicazione in suo favore.

12.1 Trattandosi di censura idonea a determinare l'esclusione dell'aggiudicataria dalla gara, l'accoglimento del presente motivo comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, essendone superfluo l'esame.

In particolare, una volta accertato che la controinteressata era priva di un requisito di partecipazione richiesto dalla *lex specialis* e che la stessa avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, l'eventuale scrutinio delle censure residue non potrebbe comunque condurre ad un risultato più

favorevole per la ricorrente rispetto all'annullamento dell'aggiudicazione già conseguito per effetto dell'accoglimento del presente motivo.

12.2 In questo senso la giurisprudenza amministrativa, a tenore della quale (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato n. 407/2015): “*Nel momento in cui vengono accolti motivi che determinano il travolgimento della gara e della aggiudicazione, perché illegittima sotto vari profili, possono essere assorbiti gli altri motivi (sulla regola dell'assorbimento, quando sia possibile, si veda tra varie Cons. Stato, VI, 9 agosto 2011, n. 4725).*”

13. Poiché *ex actis* emerge che è stato stipulato, in data 17 dicembre 2025, il contratto d'appalto tra la stazione appaltante e la controinteressata, l'annullamento dell'aggiudicazione comporta, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto medesimo ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., dovendo l'aggiudicataria essere esclusa dalla procedura per difetto di un requisito di partecipazione.

14. Non sussistono, per contro, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario proposta dalla ricorrente: risultando la medesima formulata in termini meramente eventuali e non corredata da specifiche allegazioni e dimostrazioni idonee a consentire l'accertamento dei presupposti costitutivi del pregiudizio lamentato né la determinazione del relativo ammontare.

14.1 In particolare, la ricorrente si limita a prospettare genericamente la spettanza di danno emergente, lucro cessante, danno curriculare e perdita di *chance*, chiedendo la liquidazione di una percentuale dell'importo dell'appalto (13%), senza fornire elementi concreti circa l'*an* e l'effettiva entità del pregiudizio asseritamente subito.

14.3 La domanda risarcitoria deve, pertanto, essere respinta.

15. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è *in parte qua* fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto nei termini e nei limiti di cui in motivazione; per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati indicati in epigrafe e dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato *inter partes*, fatti salvi gli ulteriori

provvedimenti di competenza della stazione appaltante, che dovrà riesercitare il potere conformandosi ai principi e alle statuizioni contenute nella presente sentenza, nonché procedere alle conseguenti verifiche di legge.

16. Le spese processuali del presente giudizio, *ex art.* 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico delle Amministrazioni comunali resistenti e della Società controinteressata, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti e i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi a esso aggiunti e dichiara inefficace il contratto stipulato tra le parti in data 17/12/2025.

Condanna i Comuni di XXX e XXX nonché la XXX in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate a carico di ciascuno di essi in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario

L'ESTENSORE
Vincenza Caldarola

IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO